

Alto n. 788/2019



COMUNE DI CAULONIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORDINANZA n. 22 del 30 MAGGIO 2019

PREVENZIONE INCENDI - PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2019

IL SINDACO

Quale autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02192 n.225

CONSIDERATO

Che il territorio Comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Che la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO

Che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- La legge 225/92, l'art. 108 del D.lgs. n. 112/98;
- La legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- L'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007;
- Gli art. 449 e 650 C.P.;
- L'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art.185 del D.lgs. n.152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che: "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 c.l. del sopracitato D.lgs. 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;
- L'art.14, c.8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 conv. in L.116/2014;

ORDINA

I proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro il **20 Giugno**, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;

I proprietari e/o possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del **20 Giugno 2019**, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00;

Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;

Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il **Corpo Forestale della Regione Calabria** o tramite il **115 ai Vigili del Fuoco**;

Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di fonazione di fasce tagliafuoco;

Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al **30/09/2019**;

Fino al 30 settembre 2019, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio Comunale è assolutamente vietato:

- Far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
- Abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
- Ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccagginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
- All'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;

Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescare e lo sviluppo di incendi

AVVERTE

Che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza - fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia - ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00,

1. Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
2. Che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

Pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;

Inserita nel sito internet del Comune;

Affissa nelle strade più frequentate del territorio Comunale;

Notificata al responsabile del servizio Polizia Municipale

Trasmessa al Comando stazione Carabinieri di Caulonia

Notificata all'arch. Ilario Naso nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile.

Caulonia li, 30 Maggio 2019



IL SINDACO
avv. Caterina Belcastro

